



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 69 DEL 30/09/2020**

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE TARIFFE- CONFERMA TARIFFE 2019.**

In data odierna, 30 settembre 2020, alle ore 21:30, presso la sala del Consiglio del Comune, posta nel palazzo municipale, ha inizio la seduta del Consiglio comunale, convocata per le ore 21:00, in sessione straordinaria.

Al momento dell'appello nominale effettuato dal Segretario generale a inizio seduta risultano presenti ed assenti i consiglieri:

BAGNI ANGELA	Assente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Presente
CAMBI CRISTIANA	Presente

PUCCI LUCIANO	Presente
BANDINI EMMA	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Il consigliere Nicola Montemurro assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Santoni, Giovannini e Pucci.

Partecipa il segretario generale, dott. Marco Ciancaglini, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che sono presenti gli assessori Cappellini, Caporaso e Lari.

L'assessore Gorini entra alle ore 22:00.

Pertanto gli assessori presenti alla discussione della presente delibera sono n. 4 (Cappellini, Caporaso, Lari e Gorini).

**Il Proponente:** LARI MASSIMO

**Delega:** Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

**Il Responsabile di Settore:** FUCINI CRISTINA

**Il Redattore:** VANNUZZI ALESSANDRA

**Unità Proponente:** Tributi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- a. il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- b. il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- c. la disciplina di cui alla Legge 147/2013, in materia di TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;
- d. la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

Considerato che:

- e. il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- f. il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- g. il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h.** l'art. 52 del D. Lgs 446/1997 stabilisce che “ le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;
- i.** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- j.** l'art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020;
- k.** l'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020, il quale stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l.** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, fra le quali la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- m.** che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020. La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Comune), il quale, dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA. L'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti;
- n.** successivamente alla predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) definitivo dell'anno 2020 da parte dell'ente territoriale competente, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020;

- o.** le conseguenze dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto ed i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;
- p.** alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 e che pertanto non è possibile determinare le tariffe Tari 2020 ad esso collegate;
- q.** ATO Toscana Centro non ha ancora inoltrato al Comune di Lastra a Signa il Piano Finanziario per l'anno 2020;
- r.** si rende, pertanto, necessario avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18;
- s.** si ritiene, pertanto, opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe e le agevolazioni/riduzioni in vigore per l'anno 2019 già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2019;
- t.** il piano tariffario dell'esercizio 2019 comprendeva un credito del Comune nei confronti del soggetto gestore, Alia Spa, di circa € 327.553,60 (IVA inclusa), relativo a minori costi dell'anno 2017;
- u.** occorre utilizzare risorse proprie per la copertura del minor gettito TARI 2020 derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2019;
- v.** alla luce di quanto sopra, la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;
- w.** l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, dispone, in modifica all'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, l'accorpamento tra la categoria "banche ed istituti di credito" e "studi professionali" con la conseguenza che dal 1/01/2020 gli "studi professionali" non sono più ricompresi nella categoria 11, ma nella categoria 12, della tabella di classificazione delle utenze non domestiche;
- x.** per l'anno 2020, pur confermando l'applicazione delle tariffe 2019, si ritiene opportuno provvedere contestualmente, come suggerito in merito dalla nota IFEL del 10/09/2020, all'adeguamento delle tariffe degli studi professionali secondo quanto stabilito dal D.L. 124/2019 e, per l'effetto, applicare a tale categoria, sulla rata a saldo, la tariffa vigente nel 2019 con riferimento alla categoria "banche ed istituti di credito";

- y.** in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;
- z.** nel periodo di emergenza sanitaria sono intervenuti vari provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive nel territorio comunale;
- aa.** l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ha adottato la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 recante " Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- bb.** il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura almeno pari a quelle previste dalla deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità;
- cc.** si rende opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, introdurre delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa nella misura che segue:
- a) del 100% della parte variabile per i giorni di chiusura per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19;
  - b) del 50% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19. Tale percentuale viene così suddivisa:
    - 25% per tutte le utenze non domestiche di cui sopra;
    - ulteriore 25% per le utenze non domestiche che non risultino morose ai fini tari sulle annualità pregresse;
  - c) del 100% della parte variabile per i giorni di chiusura per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R.

158/1999: attività che non risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei citati provvedimenti governativi ;

- dd.** tali riduzioni corrispondono ad una minore produzione di rifiuti, stante la chiusura delle attività a causa della pandemia da Covid-19;
- ee.** si ritiene necessario condizionare il beneficio delle suddette agevolazioni tariffarie, che saranno applicate dal gestore Alia spa, alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa ai codici ATECO ed al periodo di sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche interessate, da prodursi entro la data del 15 novembre 2020;
- ff.** con Deliberazione n. 35 del 18/06/2020 il Consiglio Comunale ha individuato le scadenze e le percentuali delle rate di versamento della TARI per il corrente anno 2020;
- gg.** si rende opportuno applicare le riduzioni TARI, così come sopra descritte, sulla rata stabilita per il saldo, il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013;
- hh.** si ritiene di dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui sopra, ipotizzabile ad oggi in € 110.000,00 con risorse proprie di bilancio diverse dalla TARI o con trasferimenti statali legati al Covid-19;
- ii.** l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- jj.** l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- kk.** l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 48 del DLGS.267/2000;

Con la seguente votazione, espressi in forma palese;

Favorevoli n. 11;

Astenuti n. 5 (Brandi, Giovannini, Giusti, Porrari e Santoni);

Contrari n. 0;

### **DELIBERA**

- 1.di confermare per l'anno 2020, in via provvisoria, stanti le motivazioni di cui in premessa, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2019;
- 2.di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3.di utilizzare risorse proprie per la copertura del minor gettito TARI 2020 derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2019, che risentivano della presenza nel piano tariffario 2019 di un credito del Comune nei confronti di Alia Spa di € 327.553,60, relativo a minori costi dell'anno 2017;
- 4.dare atto che, alla luce di quanto sopra, la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;
- 5.di prendere atto che l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, dispone, in modifica all'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, l'accorpamento



tra la categoria “banche ed istituti di credito” e “studi professionali” con la conseguenza che dal 1/01/2020 gli “studi professionali” non sono più ricompresi nella categoria 11, ma nella categoria 12, della tabella di classificazione delle utenze non domestiche;

6. di disporre, per l'anno 2020, l' adeguamento delle tariffe degli studi professionali secondo quanto stabilito dal D.L. 124/2019 e, per l'effetto, di applicare a tale categoria, sulla rata a saldo, la tariffa vigente nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”;

7. di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche, previste dalla delibera ARERA 5/05/2020 n. 158, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa e da calcolarsi sulla rata di versamento a saldo:

- riduzione della TARI pari al 100% della parte variabile per i giorni di chiusura per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19;
  
- riduzione della TARI pari al 50% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19. Tale percentuale viene così suddivisa:
  - a) 25% per tutte le utenze non domestiche di cui sopra;
  
  - b) ulteriore 25% per le utenze non domestiche che non risultino morose ai fini tari sulle annualità pregresse;
  
- riduzione della TARI pari al 100% della parte variabile per i giorni di chiusura per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999: attività che non risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei citati provvedimenti governativi ;

8. di dare atto che tali riduzioni corrispondono ad una minore produzione di rifiuti, stante la chiusura delle attività a causa della pandemia da Covid-19;

9. di stabilire che, per poter beneficiare delle sopraelencate agevolazioni, l'interessato dovrà presentare apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa ai codici ATECO ed al periodo di sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche interessate;
10. di stabilire che la suddetta autocertificazione, da redigere su apposita modulistica e da inviare al gestore Alia Servizi Ambientali spa, dovrà essere presentata da parte degli interessati entro e non oltre il 15 novembre 2020 ;
11. di dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al presente deliberato, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per il periodo di chiusura, è stimabile in Euro 110.000,00 e che l'importo di tali stimate minori entrate è finanziato nel bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;
12. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019;
13. di trasmettere il seguente atto al gestore della TARI Alia Servizi Ambientali spa;
14. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con avvio della procedura di trasmissione telematica.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, considerata la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 oggetto del presente deliberato.

Informazioni

Efficacia

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera è comunicata all'Ufficio Unico.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**MONTEMURRO NICOLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO**

**CIANCAGLINI MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)